



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 18 giugno 2019.

Oggetto: Massimale congedo straordinario handicap e limiti reddito congedo parentale oltre i 6 mesi. Valori 2019

Con circolare n. 79/2019, l'INPS ha provveduto a comunicare l'importo massimo giornaliero, in vigore per l'anno 2019, per i congedi in favore dei familiari di disabili (congedo straordinario nel limite massimo di un biennio, di cui al comma 5 dell'art. 42 del D.lgs 151/2001).

Ha reso noto, inoltre, il limite di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale per periodi ulteriori ai 6 mesi, nelle casistiche previste dall'art. 32 del D.lgs 151/2001.

Quest'anno i valori vengono rivalutati sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni pari all'1,1%.

Congedo in favore di familiari di disabili in situazione di gravità (art. 42, comma 5 D.lgs n. 151/2001). Importi massimi per l'anno 2019 di indennità economica e accredito figurativo.

Come noto l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato. La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

Ciò premesso, l'Inps per l'anno 2019 ridetermina, sulla base della variazione dell'indice Istat pari all'1,1%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, nonché i valori massimi dell'indennità economica annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33%. Vengono inoltre rideterminati gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1			
Valori massimi dell'indennità economica (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo annuo indennità	Importo massimo giornaliero indennità
2019	48.495,36 €	36.463,00 €	99,90 €

TABELLA 2			
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)			
A	B	C	D
Anno	Retribuzione figurativa massima annua	Retribuzione figurativa massima settimanale	Retribuzione figurativa massima giornaliera
2019	36.463,00 €	701,21 €	99,90 €

Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale per periodi ulteriori ai sei mesi, nei casi previsti dall'art. 34 comma 3 del D.lgs n. 151/2001

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Testo unico della maternità (D.lgs 151/2001) il congedo parentale (ex maternità facoltativa), in determinate condizioni spetta anche per periodi ulteriori ai 6 mesi.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo, il diritto spetta:

- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

il comma 2 prevede che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Il trattamento economico è disciplinato dall'articolo 34 che al comma 1 prevede che: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Il comma 2 prevede la medesima indennità anche in caso di prolungamento fino a 3 anni del congedo, spettante in presenza di figlio con handicap in situazione di gravità.

Il comma 3 prevede che: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria."

In base al decreto ministeriale 16/11/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - che stabilisce nella misura dell'1,1% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2019 - il **valore provvisorio** dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a euro **6.669,13**. Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 34, del D. Lgs. n. 151/2001.

Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2019, chiede periodi di congedo parentale **ulteriori** rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione:

Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a € 16.672,83 (= 6.669,13 x 2,5).

L'Inps si riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA